

Orrick

Orrick Italia è uno dei principali studi legali internazionali attivi sul mercato italiano. Con +120 professionisti, alcuni dei quali doppiamente abilitati nel Regno Unito e negli Stati Uniti, il nostro team italiano lavora fianco a fianco con i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di business. Con sede a Milano e Roma, i nostri avvocati forniscono un'assistenza trasversale e transfrontaliera in diverse aree di attività, facendo leva anche sul network Orrick, per supportare le esigenze dei clienti. Lo studio: fondato a San Francisco 150 anni fa, Orrick è uno studio legale leader a livello mondiale, con una particolare attenzione al servizio delle aziende nei settori della tecnologia, dell'energia, delle infrastrutture e della finanza. Lo studio è riconosciuto in tutto il mondo per la fornitura di consulenza legale di altissima qualità e orientamento commerciale.

ItaliaFintech

ItaliaFintech è l'associazione nata con lo scopo di promuovere la conoscenza e l'adozione delle soluzioni fintech da parte di consumatori, famiglie e imprese e che riunisce le principali realtà italiane operanti nel settore fintech. ItaliaFintech è inoltre co-fondatore e parte di EDFA - European Digital Finance Association. L'associazione intende rappresentare un punto di riferimento e di dialogo per le istituzioni ed i regolatori, e mantenere sempre vivo il confronto con altre aziende e associazioni anche a livello internazionale, per facilitare la crescita e lo sviluppo di una cultura dell'innovazione nei servizi finanziari e contribuire allo sviluppo di servizi sempre più efficienti per il pubblico.



1. Che cos'è la *regulatory sandbox*

Per "*regulatory sandbox*" si intende un regime normativo transitorio che deroga, entro certi limiti, alle ordinarie regole che disciplinano una determinata attività, volto a favorire lo sviluppo imprenditoriale di nuove iniziative, specialmente nel settore fintech.

Con le *regulatory sandbox* si consente quindi alle imprese di godere di deroghe normative transitorie per poter sperimentare, su scala ridotta e per un periodo di tempo limitato, nuove tecnologie applicate a servizi e attività regolamentate. Le imprese, decorso il termine della sperimentazione e a fronte di riscontri positivi della stessa, devono procedere con l'ordinario processo autorizzativo presso le competenti autorità di vigilanza per poter proseguire nella prestazione delle attività.

Le *regulatory sandbox*, poco utilizzate in Italia, sono di derivazione anglosassone. Nel Regno Unito, ad esempio, l'FCA riconosce l'opportunità ad imprese bancarie e finanziarie di testare nuovi prodotti o servizi per un periodo determinato di tempo, beneficiando di alcune deroghe regolamentari ma nel rispetto di alcune norme a tutela dei consumatori.

In Italia una fintech *regulatory sandbox* è stata introdotta con il Decreto Crescita (D.l. 34 del 2019, convertito con l. n. 58 del 2019) che ha incaricato il MEF di adottare, sentite le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob ed IVASS) la regolamentazione necessaria a definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una **sperimentazione relativa alle "attività di tecno-finanza (Fintech)"** volte al perseguimento dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, bancario e assicurativo mediante nuove tecnologie digitali, quali l'intelligenza artificiale e la distributed ledger technology (DLT).

In particolare, la *regulatory sandbox* introdotta dal legislatore italiano ha una durata massima di 18 mesi e prevede per le imprese partecipanti requisiti patrimoniali ridotti, adempimenti per l'ammissione alla sperimentazione semplificati e termini inferiori rispetto al regime ordinario, secondo le norme di regolamentazione che sono demandate al MEF.

2. La proposta di sperimentazione relativa al fintech del MEF

In attuazione delle previsioni del Decreto Crescita, il MEF ha avviato una consultazione pubblica, conclusa il 31 marzo 2020, concernente lo schema di regolamento recante le norme in tema di **"sperimentazione fintech"**.

Anche ItaliaFintech ha partecipato alla consultazione esprimendo i suoi suggerimenti e commenti al regolamento in bozza nella direzione della semplificazione e snellimento delle procedure per consentire al maggior numero di soggetti possibile l'accesso alla sperimentazione.

Il MEF è chiamato a definire, da un lato, i requisiti di ammissione alla sperimentazione delle imprese fintech, inclusi i requisiti patrimoniali, i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, i profili di governo societario e di gestione del rischio e le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dalle rispettive normative di settore. Dall'altro lato, il MEF dovrà definire lo stesso procedimento di ammissione nonché l'iter successivo al termine della sperimentazione.

Resta inteso che l'ammissione alla sandbox non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di altre attività riservate diverse da quelle da svolgere nel contesto della stessa.

SPERIMENTAZIONE FINTECH

Che cos'è la sperimentazione?

Un **regime normativo transitorio** che deroga, entro certi limiti, alle regole che disciplinano una determinata attività, volto a **favorire lo sviluppo imprenditoriale** di nuove iniziative nel settore **fintech**.

Chi può accedere alla sperimentazione?

Le **imprese** che intendono offrire **servizi e attività bancarie, finanziarie e assicurative** che sarebbero oggetto di riserva o autorizzazione e che:

- presentano **elementi di novità** legati all'impiego di **tecnologie informatiche**;
- richiedano la **deroga** a disposizioni normative;
- apportino **valore aggiunto** per gli utenti finali, i mercati o gli operatori;
- siano in uno stato sufficientemente **avanzato** per la sperimentazione;
- siano **sostenibili** da un punto di vista economico e finanziario.

Come si accede alla sperimentazione?

Prima della presentazione della domanda, le imprese possono dialogare con il **Comitato Fintech** e le autorità di Vigilanza tramite un apposito canale di comunicazione.

La domanda di ammissione alla sperimentazione deve essere presentata all'**autorità di vigilanza** che sarebbe competente, secondo il regime ordinario.

L'**istruttoria** sulla domanda di ammissione è condotta dall'autorità di vigilanza.

L'autorità di vigilanza rilascia l'autorizzazione all'ammissione alla sperimentazione entro **60 giorni** dalla presentazione della domanda (ovvero dalla conclusione della finestra temporale nel corso della quale è presentata la domanda).

Come funziona la sperimentazione?

Le **modalità** e la **durata** (max 18 mesi) della sperimentazione sono determinati dall'autorità di vigilanza con il provvedimento di ammissione.

L'autorità di vigilanza individua inoltre le misure che dovranno essere adottate a presidio dei **rischi** e a tutela degli utenti finali, le **informazioni** da fornire ai potenziali utenti e quelle da rendere all'autorità di vigilanza durante la sperimentazione.

Cosa succede conclusa la sperimentazione?

Decorso il periodo di sperimentazione l'impresa può:

- domandare all'autorità di vigilanza una **proroga** (di altri 12 mesi massimo);
- presentare una **domanda di autorizzazione** all'esercizio dell'attività bancaria, finanziaria o assicurativa secondo il regime ordinario.

2.1 L'ammissione alla sperimentazione

L'ammissione alla sperimentazione può essere richiesta per lo svolgimento, attraverso nuove tecnologie digitali, di:

- attività** in ambito bancario, bancario e assicurativo **soggette all'autorizzazione o all'iscrizione in un elenco** da parte di una autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob e IVASS);

- attività *sub* (i) che non sono però soggette all'autorizzazione perché non sono svolte a titolo professionale, non sono svolte nei confronti del pubblico o rientrano in un caso di esclusione previsto dalla relativa disciplina.

Possono inoltre essere ammesse alla sperimentazione servizi svolti da parte di o nei confronti di un soggetto vigilato e che incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo.

In ogni caso, l'ammissione alla sperimentazione è condizionata, tra l'altro, al fatto che l'attività:

- i. presenti **elementi di novità legati all'impiego di tecnologie informatiche**, contribuendo così all'innovazione di servizi e prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo;
- ii. richieda la deroga ad una o più disposizioni normative o a un orientamento di vigilanza;
- iii. apporti valore aggiunto per almeno uno dei seguenti profili: (a) benefici per gli utenti finali in termini di qualità del servizio, promozione della concorrenza, condizioni di accesso, disponibilità, protezione o costi; (b) efficienza del sistema finanziario o degli operatori che vi partecipano; (c) riduzione degli oneri di *compliance*;
- iv. sia in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione;
- v. sia sostenibile da un punto di vista economico e finanziario.

2.2 La procedura di ammissione alla sperimentazione

La domanda di ammissione alla sperimentazione deve essere presentata all'**autorità di vigilanza** che sarebbe competente, secondo il regime ordinario.

È prevista l'eventualità che siano istituite delle finestre temporali, anche dedicate ad alcuni aspetti specifici dell'innovazione, della durata massima di due mesi ciascuna, entro le quali possono essere presentate le richieste di ammissione. In tal caso, le autorità di vigilanza possono altresì individuare un numero massimo di attività da ammettere alla sperimentazione durante ciascuna finestra.

La **domanda di ammissione alla sperimentazione**, secondo la proposta regolamentare del MEF, ha contenuto articolato, dovendo essa includere non solo gli elementi volti a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla sperimentazione (v. par. 2.1) e le altre informazioni volte a fondare la valutazione sull'ammissibilità (tra cui uno studio preliminare di fattibilità, la valutazione dei potenziali rischi, l'indicazione delle misure che verranno adottate per presidiarli e gli strumenti approntati a tutela degli utenti), ma anche le informazioni e i documenti previsti ai sensi della normativa applicabile per ottenere l'autorizzazione ad esercitare la relativa attività, ovvero l'iscrizione all'albo, secondo il regime normativo ordinario.

Nella domanda di ammissione alla sperimentazione, le imprese possono anche indicare le disposizioni normative o gli orientamenti dell'autorità di vigilanza di cui si chiede la deroga totale o parziale durante il periodo di sperimentazione.

L'**istruttoria** sulla domanda di ammissione è condotta dall'autorità di vigilanza che valuta, tra l'altro, oltre agli aspetti formali e la sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla sperimentazione, la congruità dell'eventuale richiesta di derogare, in tutto o in parte, ad alcune disposizioni normative, delle misure di mitigazione

dei rischi, degli strumenti a tutela degli utenti, delle forme di comunicazione al pubblico nonché, se del caso, la presenza di adeguate garanzie a favore degli utenti finali.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda – ovvero dalla conclusione della finestra temporale nel contesto della quale la stessa sia stata presentata – e fatta salva l'eventuale sospensione dei termini per ulteriori richieste informative, in caso di esito positivo dell'istruttoria, l'**autorità di vigilanza rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel contesto dell'ammissione alla sperimentazione**.

2.3 La sperimentazione

Per quanto riguarda le modalità di conduzione delle attività e di prestazione dei servizi, con il provvedimento autorizzativo, l'autorità di vigilanza indica, tra l'altro:

- i. **le modalità e la durata della sperimentazione;**
- ii. le disposizioni e gli orientamenti di vigilanza che possono essere disapplicati;
- iii. le misure che dovranno essere adottate a presidio dei rischi e a tutela degli utenti finali;
- iv. le informazioni da fornire ai potenziali utenti finali con riguardo al contesto in cui la sperimentazione si svolge;
- v. le informazioni da rendere all'autorità di vigilanza durante la sperimentazione;
- vi. eventuali limitazioni all'attività e gli indicatori, qualitativi e quantitativi, per valutare gli esiti della sperimentazione.

Per quanto riguarda la **tutela dei clienti** dei servizi oggetto della sperimentazione, è previsto che essi acconsentano espressamente a entrare in relazione con il soggetto ammesso alla sperimentazione - previa informazione circa la natura sperimentale del progetto e dei relativi rischi - e che abbiano il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza spese, penalità o oneri connessi al recesso. In caso di responsabilità del soggetto ammesso alla sperimentazione, i clienti devono inoltre essere risarciti in maniera celere. A questo fine il provvedimento di ammissione alla sperimentazione può prevedere che il prestatore del servizio sia munito di una garanzia finanziaria o assicurativa.

Ai fini della sperimentazione, l'autorità competente può anche rilasciare un'autorizzazione meno ampia di quella generale prevista dalla legge, ovvero disporre particolari limitazioni all'operatività o anche prevedere deroghe dall'applicazione di alcune norme.

Resta fermo il **monitoraggio** da parte dell'autorità di vigilanza sulle attività svolte, durante tutto il corso della sperimentazione.

2.4 La fase successiva alla sperimentazione

Concluso il periodo di sperimentazione, i soggetti ammessi alla sperimentazione sottopongono all'autorità competente un resoconto sulla sperimentazione e informano il pubblico sul termine della stessa.

Le imprese possono anche domandare una **proroga** del periodo di sperimentazione sottoponendo un'apposita domanda all'autorità competente, corredata dal resoconto della sperimentazione. La proroga viene concessa quando la sperimentazione è stata inizialmente avviata per un periodo inferiore a 18 mesi e sussiste l'interesse alla prosecuzione, ovvero il richiedente si impegna a adeguarsi, durante il periodo di proroga, a disposizioni che non gli si applicavano durante la sperimentazione, in vista della richiesta di autorizzazione o iscrizione ordinaria. In questo caso la proroga ha una durata massima di 12 mesi.

Alternativamente, i soggetti che, al termine della sperimentazione, intendano richiedere l'**autorizzazione o l'iscrizione ad un albo o elenco** secondo il regime ordinario applicabile all'attività esercitata sottopongono all'autorità competente, 90 giorni prima del termine della sperimentazione, un resoconto sulla stessa unitamente all'istanza per l'autorizzazione o l'iscrizione. In tal caso, la sperimentazione si intende prorogata fino al pronunciamento dell'autorità competente sull'istanza di autorizzazione o iscrizione.

2.5 Il Comitato Fintech

Il Decreto Crescita, unitamente all'introduzione della *regulatory sandbox* in oggetto, ha anche istituito, presso

il MEF, un apposito comitato (il "**Comitato Fintech**"), con il compito di individuare gli obiettivi e i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo del fintech, nonché di formulare proposte di carattere normativo. Il Comitato Fintech è composto in modo permanente da rappresentanti istituzionali (ministri e esponenti delle autorità di vigilanza) ma in base alla tematica oggetto dell'analisi potrà anche prevedere il coinvolgimento di soggetti terzi, quali rappresentanti del settore e associazioni di categoria.

Oltre alle funzioni di cui sopra, il Comitato Fintech partecipa alla fase istruttoria relativa alle domande di ammissione alla sperimentazione, in quanto coinvolto dalle autorità di vigilanza cui è pervenuta la relativa richiesta ed è informato dalle stesse sul monitoraggio svolto durante la fase di sperimentazione.

Il Comitato tiene inoltre il **registro** dei soggetti ammessi alla sperimentazione e gestisce il **canale di comunicazione** dedicato alla presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione e attraverso il quale viene condotto un dialogo informale con le società interessate e tutte le autorità coinvolte. Resta fermo che la domanda di ammissione deve invece essere presentata all'autorità di vigilanza, che provvederà nel corso dell'istruttoria a coinvolgere il Comitato (v. par. 2.2).



3. L'entrata in vigore della fintech regulatory sandbox in Italia

Nonostante la consultazione del MEF si sia conclusa lo scorso 31 marzo, ad oggi il testo definitivo del regolamento, che darà attuazione alla *regulatory sandbox* in Italia, non è ancora stato emanato, con estremo ritardo rispetto a quanto originariamente previsto (il Decreto Crescita infatti ne prevedeva l'adozione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, quindi entro la fine del 2019).

Conclusa la consultazione, infatti, si attende ora il parere delle autorità di vigilanza coinvolte (Banca d'Italia, Consob e IVASS) affinché sia possibile definire il regolamento e quindi avviare il programma di sperimentazione.

Non può pertanto escludersi che la proposta di Regolamento del MEF, sopra descritta, subisca revisioni anche significative, sulla base dei commenti pervenuti durante la consultazione e dei riscontri delle autorità di vigilanza.

YOUR CONTACTS



Marco Boldini

Partner e head della practice italiana di Regulatory e Fintech
D: +39 02 4541 3800
M: +39 340 410 4030
E: mboldini@orrick.com
www.orrick.com



Camilla Cionini Visani

Direttore Generale ItaliaFintech
M: +39 348 400 8363
E: camilla@italiafintech.org
<http://italiafintech.org/>

Copyright: Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, 2020. All rights reserved. The Orrick logo and "Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP" are trademarks of Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP.

Version: January 2021

Disclaimer: This publication is for general informational purposes only. It is not intended as a substitute for the advice of competent legal, tax or other advisers in connection with any particular matter or issue and should not be used as a substitute. Opinions, interpretations and predictions expressed in this publication are the authors own and do not necessarily represent the views of Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. While the authors have made efforts to be accurate in their statements contained in this publication, neither they nor Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP or anyone connected to them make any representation or warranty in this regard.

Attorney Advertising.